

ALLEGATO A

Statuto dell'Associazione

TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'associazione " Smart Club Italia"
L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita utile dell'associazione.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Torino, via Giuseppe Grassi n. 4, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di natura culturale creando aggregazione e occasioni a scopo di intrattenimento con l'obiettivo di dare spazio visibile e condiviso a tutti coloro che si ritengono appassionati di Smart e che intendono svolgere iniziative atte a potenziare l'attività e l'immagine dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, ha finalità sociali e di divulgazione culturale, e in tal senso persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere attività legate al tempo libero che possano anche avere un impatto positivo a livello culturale, sociale, turistico e locale favorendo iniziative che possano coinvolgere anche soggetti deboli quali portatori di handicap, giovani e anziani attraverso la realizzazione di strutture ricreative e di volontariato.
- Favorire la pratica sportiva, la promozione sociale e culturale attraverso sedi, organismi e delegazioni nazionali ed estere, promuovendo corsi seminari, convegni, giornate di studio, ricerca, corsi di formazione professionale e raduni che possano avere un impatto sociale e culturale importante e positivo.
- Realizzare iniziative volte a coinvolgere organismi non solo privati ma anche pubblici creando opportunità di collegamento e inserimento in eventi già calendarizzati o creandone di nuovi.



Handwritten signature and notes on the right margin.



- Collaborare con altre associazioni che hanno come obiettivo principale quello di favorire la libera circolazione delle idee e delle iniziative attraverso la diffusione in rete o con altri mezzi, delle informazioni, notizie e novità legate non solo al mondo dei motori.
- favorire la sinergia e la creazione di una rete (network) fra le associazioni stesse, gli Enti culturali e/o di promozione sociale e culturale, i centri di formazione e di ricerca sia nazionali che esteri che si occupano di letteratura, giornalismo, e eventi.
- gestire strumenti di comunicazione associativi quali ad esempio siti web, forum, pubblicazioni periodiche o monografiche di carattere tecnico, didattico e informativo, nonché collaborazioni con riviste del settore.
- L'associazione, nel perseguimento dello scopo sociale, potrà organizzare eventi e distribuire gadget.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, ad integrazione di quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati e ove necessario attraverso l'ausilio di dipendenti e professionisti.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 19 del presente statuto.

TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Ordinari, Collettivi, Sostenitori.

Soci Fondatori.

Sono quei Soci aventi le caratteristiche dei soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione o che vi aderiscono entro sei mesi dalla costituzione ed hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari.

Soci Ordinari.

Sono ammessi come Soci Ordinari persone fisiche in possesso di titoli o curricula formativi giudicati idonei dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Soci Ordinari fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale.

Una volta riconosciuta, la qualifica di Socio Ordinario rimane acquisita e la partecipazione alla vita sociale è condizionata dal versamento della quota sociale stabilita di anno in anno a partire dall'esercizio 2016.

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Soci Sostenitori.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche o enti che hanno particolare interesse per le attività dell'Associazione e offrono contributi per sostenerle ma non hanno l'intenzione o la possibilità di instaurare un rapporto associativo con assunzione di tutti i diritti e doveri del socio ordinario. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e i loro rappresentanti non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci sostenitori dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e possono essere ripetitivi nel corso dell'anno, allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione.

Soci Onorari.

Potranno essere chiamati ad aderire all'Associazione in qualità di Soci Onorari, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività competenza nell'ambito dello sport, cultura, spettacolo, volontariato e/o collocazione sociale, amministrativa o istituzionale, operano per la crescita dell'associazione e conferiscono maggiore lustro alla medesima agevolando così il conseguimento delle proprie finalità.

Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle Assemblee.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione (età, sesso, cittadinanza...) e temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera. Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.

Il Consiglio con apposita deliberazione approva l'adesione.

La partecipazione alla vita dell'Associazione, alle assemblee dei soci con diritto al voto nonché il rinnovo annuale della stessa, diventa effettiva con il versamento della quota associativa.

Possono esprimere liberamente il loro voto in assemblea, i soci maggiorenni, e il loro voto è unico.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, ogni anno per l'anno successivo, **per ciascuna categoria di soci**, fatta salva la facoltà di versare somme maggiori a titolo di sostegno all'Associazione.

La quota associativa, **stabilita in euro 25,00 (venticinque), per l'anno 2014 e 2015**, deve essere pagata all'atto dell'iscrizione per i nuovi soci in base a quanto stabilito per quell'anno dal

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Consiglio Direttivo, mentre per i vecchi iscritti, tra il 1° gennaio di ogni anno e la data della prima assemblea.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

I soci fondatori, per poter costituire l'associazione, versano per il primo anno una quota volontaria di sostegno alle spese iniziali di euro 25,00 (Venticinque).

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno **diritto**:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il **dovere**:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per **recesso, decadenza, esclusione**.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.
- L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
- Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, e le maggioranze previste dall'art. 19 dello statuto.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il **patrimonio** dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali donazioni;
- da lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le **entrate** dell'associazione sono costituite:

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

- dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato derivanti da persone fisiche e giuridiche;
- da contributi dello stato, della comunità europea e di ogni tipologia di ente od istituzione;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.
- da entrate per attività produttive e di servizi che la legge definisce "marginali".
- da entrate per diritti derivanti dall'utilizzo dei marchi di certificazione e diritti d'autore (copyright).

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

ART. 11 - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio predisporrà, o farà predisporre, il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario), che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno in alcun modo essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto essi saranno riportati all'anno successivo, capitalizzati e utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea discuterà il bilancio consuntivo sottoposto dal Consiglio Direttivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) i revisori dei conti;

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione dell'ufficio ricoperto. Fanno eccezione le figure del segretario e del tesoriere che (anche dove entrambe le funzioni venissero ricoperte dalla stessa persona) possono essere retribuite in ragione della continuità dell'opera svolta.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A+B', 'A+B', and 'A+B' visible.]

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento economico dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei revisori dei conti;
- e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, con ogni mezzo e strumento (posta / fax / e-mail / sms / ...) idoneo a informare i soci, i quali dovranno a loro volta dare informativa circa l'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dev'essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 15 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 16 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato appartenente alla categoria dei votanti, indipendentemente dall'ammontare dei contributi e delle quote associative versate, ha diritto ad un solo voto in assemblea.

ART. 17 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno avere luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

[Handwritten signature and notes on the right margin]

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

ART. 19 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da (5 a 13), secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a quattro esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il consiglio direttivo, il presidente e le altre cariche sono nominati con l'atto costitutivo.

ART. 21 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed eventualmente un tesoriere ed un segretario.

ART. 22 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante fax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai revisori dei conti (ove eletti), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 23 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'ASSET' and 'R']

sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 24 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione presa dal presidente.

ART. 25 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 26 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

Tra i compiti più importanti del Consiglio Direttivo si annoverano:

- a) Convocare le Assemblee dei soci;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Compilare eventuali regolamenti interni;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- f) Deliberare circa l'ammissione dei soci;
- g) Nominare il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario, il Tesoriere e i responsabili dei gruppi di lavoro e di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

ART. 27 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 28 – VICE PRESIDENTE

[Handwritten signature and notes on the right margin]

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 29 – TESORIERE

Il tesoriere, ove eletto, cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 30 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, in sua assenza potrà essere nominato un qualsiasi altro consigliere.
Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

TITOLO VI REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – I REVISORI DEI CONTI

Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate. Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione può essere affidato ad uno o più revisori dei conti i quali devono:

- controllare la gestione finanziaria dell'associazione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettuare periodiche verifiche di cassa;
- esprimere il proprio parere sui bilanci dell'associazione;
- partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto a un compenso e al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, ove eletti tra professionisti qualificati e iscritti al registro dei revisori contabili.

TITOLO VII VARIE

ART. 32 – SCIoglimento

L'assemblea in seduta straordinaria delibera in merito allo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento anticipato oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge al momento dello scioglimento.

ART. 33 - LIQUIDAZIONE

Handwritten signature and notes on the right margin.

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 34 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

Redatto in tre copie originali, ciascuna di dieci pagine.

Sottoscritto il 01/10/2014

Elenco e firma dei Soci fondatori:

Firma dei soci fondatori:

Socio	: Saverio Secondo Marciano
Socio	: Andrea Berti
Socio	: Sonia Erika Capovilla
Socio	: Claudio Bolzoni
Socio	: Maurizio Fasoli
Socio	: Sonia Maggi
Socio	: Scilla Centi
Socio	: Gisella Gallotti
Socio	: Lorenzo Pavanello
Socio	: Mattia Bandini
Socio	: Stefano Castagnedi
Socio	: Paola Vicelli

Handwritten signatures of the founding members of the association, corresponding to the list on the left. The signatures are written in blue ink on a document with horizontal lines. The names are: Saverio Secondo Marciano, Andrea Berti, Sonia Erika Capovilla, Claudio Bolzoni, Maurizio Fasoli, Sonia Maggi, Scilla Centi, Gisella Gallotti, Lorenzo Pavanello, Mattia Bandini, Stefano Castagnedi, and Paola Vicelli.